



Lega Nazionale Dilettanti  
 Comitato Regionale Liguria  
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova  
 Telefono: 0108398735/41 – Fax 010876687  
 Pronto A.I.A. 3355776689  
 pec: [lnd.crliguria@pec.it](mailto:lnd.crliguria@pec.it)  
 e-mail: [crlnd.liguria02@figc.it](mailto:crlnd.liguria02@figc.it) – [crlnd.liguria01@figc.it](mailto:crlnd.liguria01@figc.it)  
 e-mail Giudice Sportivo:  
[liguria.giudicesportivo@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivo@lnd.it) – Campionati LND  
[liguria.giudicesportivosgs@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivosgs@lnd.it) – Campionati SGS  
 sito internet: [liguria.lnd.it](http://liguria.lnd.it)

Stagione Sportiva 2019/2020

## Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/12/2019

### **CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori: **Avv. Aldo M. NAPPI** e **Avv. Filippo ed Alessio CHIARLA** all'udienza del 19 dicembre 2019 ha deliberato (motivazione):

**Prot. N. CS – reclamo proposto da Matteo CAMPELLO, tesserato per la società NUOVA OREGINA S.r.l. avverso provvedimento del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Liguria n. 35 del 12 dicembre 2019.**

Il Signor Matteo CAMPELLO, è stato squalificato per tre gare per aver “tirato un colpo” alla schiena di un avversario e per essere successivamente andato “testa a testa” con lo stesso.

Il calciatore ha proposto rituale reclamo chiedendo la riduzione della squalifica.

Questa Corte osserva come dagli atti ufficiali non vi siano elementi atti a chiarire la consistenza del “colpo” inferto al calciatore avversario.

Quel che è certo è che tale condotta si sia inserita in un contesto di reciproca conflittualità e non abbia provocato conseguenze lesive.

Dalla descrizione dei fatti contenuta in referto, si può arguire che il contegno in argomento sia privo dell'idoneità a cagionare lesioni tale da determinarne la qualifica come condotta violenta e che, pertanto, lo stesso sia qualificabile alla stregua di condotta antisportiva.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in parziale

#### **ACCOGLIMENTO**

del ricorso avverso la pronuncia del Giudice Sportivo pubblicata con C.U. n. 35 del 12 dicembre 2019, riduce la squalifica a due gare.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

**La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori: Avv. Aldo M. NAPPI e Avv. Filippo ed Alessio CHIARLA all'udienza del 23 dicembre 2019 ha deliberato:**

**Prot. N. CS – reclamo proposto dalla società CEPARANA CALCIO avverso provvedimento di squalifica del tesserato Edoardo BRUNI emesso dal Giudice Sportivo c/o Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 24 del 5 dicembre 2019.**

Il Signor Edoardo BRUNI, è stato squalificato per quattro gare per aver spinto il braccio del direttore di gara al fine di attirare la sua attenzione durante una protesta.

Avverso tale pronuncia ha proposto rituale reclamo la società CEPARANA CALCIO deducendo l'involontarietà del gesto.

Il ricorso è infondato.

Pacifica, anzitutto, è la sussistenza della contatto fisico tra calciatore e direttore di gara: lo stesso è stato ben descritto dall'arbitro in referto ed è stato, sostanzialmente, confermato dalla ricorrente. Deve, parimenti, ritenersi dimostrato che il contatto in parola si sia concretato nell'ambito di una protesta indirizzata allo stesso direttore di gara.

Come è noto, ai sensi dell'art. 36 co. 1 lett. b) C.G.S., "in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico", la sanzione minima prevista è quella corrispondente a quattro gare di squalifica. Ciò da cui discende la congruità della sanzione inflitta dal Primo Giudice.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio,

### **RIGETTA**

il ricorso proposto dalla società CEPARANA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale della Spezia pubblicata con C.U. n. 24 del 5 dicembre 2019 e conferma integralmente la decisione del Primo Giudice.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

**La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori: Avv. Aldo M. NAPPI e Avv. Filippo ed Alessio CHIARLA all'udienza del 23 dicembre 2019 ha deliberato:**

**Prot. N. CS – reclamo proposto dalla società SERRA RICCO' 1971 avverso provvedimento del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Liguria n. 35 del 12 dicembre 2019 relativo alla gara TAGGIA – SERRA RICCO' 1971 del 1 dicembre 2019 (Promozione).**

Con il provvedimento impugnato il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara TAGGIA – SERRA RICCO', non disputatasi nelle circostanze di tempo originariamente calendarizzate per impraticabilità del t.d.g..

Avverso tale pronuncia ha proposto rituale ricorso la società SERRA RICCO' 1971, chiedendo la riforma della decisione del Primo Giudice.

La società TAGGIA, ha fatto pervenire controdeduzioni nel merito.

Successivamente alla proposizione del reclamo, è pervenuta alla Segreteria del Comitato Regionale una richiesta di audizione avanzata dalla società ricorrente.

Tale domanda, peraltro, è inammissibile in quanto ai sensi dell'art. 76 co. 4 C.G.S. "le parti hanno diritto di essere sentite purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni".

Nel caso di specie, alcuna delle parti ha formulato domande in tal senso nei rispettivi atti, di talché la data dell'udienza è stata comunicata alle stesse al solo scopo di garantire un eventuale contraddittorio cartolare ma non per escuterle, in quanto non deve darsi luogo ad alcuna audizione.

Passando al merito della questione, la ricorrente ha contestato la decisione del Giudice Sportivo, asserendo, da un lato che le condizioni del terreno di giuoco non fossero tali da determinarne l'impraticabilità e, d'altro canto, che dette condizioni fossero dipendenti dalla condotta della società reclamata.

Per quanto attiene il primo aspetto, il direttore di gara in referto ha precisato: "Una volta giunti al Comunale Taggia è stato effettuato un primo sopralluogo per valutare la praticabilità del terreno di gioco alle ore 14.05. Si è poi effettuato l'appello, come di consueto ed alle ore 15.05 si è fatto un secondo sopralluogo con i due capitani Minighelli Matteo e Lobascio Giuliano. In tutto questo il tempo alternava fasi di pioggia con altre senza. Si è quindi deciso di procedere con il riscaldamento nostro e delle squadre con l'obiettivo di fare un successivo ed ultimo sopralluogo a ridosso delle 15.45. Tuttavia a ridosso delle 15.45 con il tempo che risultava troppo aleatorio e l'irrecuperabilità del terreno si è comunicato ai capitani il rinvio della partita. A tale ora il campo presentava diverse zone allagate quali fasce laterali a ridosso delle panchine, le due aree di porta e le due parti centrali a prossime alla linea mediana".

Il Giudice Sportivo, ha altresì ritenuto di approfondire i termini di tale valutazione ed ha proceduto a richiedere ulteriori chiarimenti all'arbitro, il quale ha riferito: "Sono arrivato, assieme ai miei collaboratori, al Comunale Taggia (Taggia) all'incirca alle ore 13.45 per cui non ho potuto assistere direttamente all'azionamento degli idranti sul terreno di giuoco come asserito dalla Società ospite, in quanto a quell'ora non erano in funzione. Tuttavia mi è stato mostrato dai dirigenti del Serra

Riccò 1971 un video della durata di pochi secondi in cui si vedeva che effettivamente l'impianto di irrigazione era in funzione (nella zona adiacente le linee laterali dal lato panchine). A tal proposito ribadisco quanto già riportato a referto circa le zone di campo e la loro relativa impraticabilità".

E' pacifico, pertanto, che il direttore di gara abbia valutato la praticabilità o meno del terreno di giuoco, insieme ai capitani delle due squadre, ed abbia concluso che non sussistessero le condizioni per poter disputare regolarmente la gara in oggetto.

Tali operazioni, inoltre, sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle N.O.I.F.; né, d'altra parte, è stata mossa alcuna contestazione sul punto.

Come è noto, la valutazione assunta dal direttore di gara è insindacabile da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, atteso che ai sensi dell'art. 60 co. 1 N.O.I.F. "il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara".

Di conseguenza, allorché l'arbitro ritenga l'insussistenza delle condizioni minime per poter procedere alla regolare disputa della gara, gli Organi di Giustizia Sportiva non hanno facoltà di opinare detta valutazione, essendo la stessa rimessa in via esclusiva alle determinazioni assunte dal direttore di gara.

Ne discende che le doglianze formulate sul punto dalla reclamante debbano essere disattese.

Per quanto attiene l'ascrivibilità delle condizioni del campo ad un comportamento doloso e/o colposo della società ospitante deve osservato quanto segue.

E'anzitutto pacifico che sul campo di giuoco le condizioni meteo, nelle circostanze di tempo e di luogo stabilite per la disputa della partita, fossero avverse.

Consta, infatti, dal referto arbitrale che anche durante i sopralluoghi effettuati sul terreno di giuoco insieme ai due capitani ricorressero alterne fasi di precipitazioni piovose.

Tale situazione di instabilità atmosferica, peraltro, era perdurante: la stessa reclamante ha riferito di "pioggia battente fin dalla notte precedente" e, in ogni caso, sul punto deve essere dato rilievo al Bollettino Ufficiale emesso dall'ARPAL prodotto dalla società reclamata.

E', altresì, dimostrato che il direttore di gara non abbia constatato *de visu* il dedotto funzionamento dell'impianto di irrigazione poiché lo stesso, al momento dell'arrivo della terna arbitrale presso l'impianto sportivo, non era attivo.

L'arbitro, sul punto, ha riferito di aver visionato un filmato, estrapolato da tesserati della società ricorrente, dal quale si poteva constatare che gli idranti, precedentemente al suo arrivo, fossero funzionanti.

Questa Corte non ritiene tale circostanza dirimente.

Più in particolare, non si ritiene dover appurare se il dedotto funzionamento dell'impianto di irrigazione fosse riconducibile ad una condotta "dolosa" o "colposa" da parte della società ospitante.

Peraltro, come correttamente asserito dal Giudice Sportivo, "non risultano sufficienti elementi probatori che possano corroborare in modo inconfutabile la tesi sostenuta dalla ricorrente, tendente, nella sostanza, a dimostrare un comportamento dolo sostenuto nell'occasione dalla Società TAGGIA [...] anche perché se questa fosse stata la reale intenzione della Società TAGGIA, ben essa avrebbe potuto mettere in funzione gli idranti in un tempo tale da consentire di allagare completamente l'impianto, senza destare sospetti, tenuto conto delle perduranti avverse condizioni meteo, gravanti da tempo sulla zona".

Inoltre, "non risultano sufficienti elementi probatori che possano inequivocabilmente indicare un comportamento colposo da parte della Società TAGGIA nell'occasione, a motivo del fatto che il maltempo che ha flagellato l'intera regione (facilmente desumibile dai bollettini emessi dall'ARPAL nel periodo) ed, in particolare, le zone del ponente e dell'estremo ponente ligure, ben potrebbe aver causato dei malfunzionamenti agli impianti elettrici della zona (come anche dimostrato da quanto occorso nello spogliatoio della terna arbitrale prima della gara), ivi compresa l'inopinata entrata in funzione dell'impianto d'irrigazione".

Tali affermazioni sono del tutto condivisibili e Questa Corte non può che richiamarsi ad esse per argomentare sulla dedotta questione.

Come si è cennato sopra, peraltro, il fatto che l'impianto di irrigazione fosse in funzione "per dolo" o "per colpa", non è dirimente ai fini della decisione, in quanto manca del tutto la dimostrazione, o anche solo un principio di prova, in merito all'efficacia causale che tale funzionamento abbia avuto nel determinare l'impraticabilità del terreno di giuoco.

Come si è detto, infatti, è pacifico che le condizioni meteo sull'area dell'impianto sportivo fossero avverse e lo fossero già, per lo meno, dalla notte precedente al giorno fissato per la gara.

La pioggia, definita "battente" dalla stessa reclamante, ha continuato a cadere sul terreno di giuoco financo in concomitanza con il sopralluogo effettuato dalla terna arbitrale.

Il direttore di gara, inoltre, ha riferito che "diverse aree" del terreno di giuoco risultavano essere impraticabili, anche quelle non attinte direttamente dal getto degli idranti.

Non è dato sapere, inoltre, per quanto tempo l'impianto di irrigazione sia stato in funzione e in che misura abbia contribuito all'appesantimento del terreno di giuoco.

In tale situazione, Questa Corte non ha modo neppure di ipotizzare l'eventualità che il funzionamento degli idranti abbia, in qualche modo, spiegato una qualsivoglia efficacia nel determinare l'impraticabilità del terreno di giuoco, di talché ogni doglianza relativa a tale aspetto deve essere rigettata.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio,

### **RIGETTA**

il ricorso proposto dalla società SERRA RICCO' 1971 avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata con C.U. n. 35 del 12 dicembre 2019 e conferma integralmente la decisione del Primo Giudice.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

**Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 23/12/2019**

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi